

fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3164 del 12/02/2014

Mancata allegazione del ricorso ex art. 93 legge fall. - Acquisizione da parte del tribunale
- Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3164 del 12/02/2014

Il ricorso con il quale, a norma dell'art. 93 legge fall., si propone domanda di ammissione allo stato passivo non è un documento probatorio del credito e non può, pertanto, ritenersi compreso fra i documenti che, nell'ipotesi in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte, la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 99, secondo comma, legge fall., al momento del deposito del ricorso in opposizione. Ne deriva che qualora, in sede di opposizione allo stato passivo, una copia della domanda di ammissione non risulti allegata né al fascicolo di ufficio, né a quello di una delle parti, il tribunale, che non sia in grado di ricostruire sulla scorta degli ulteriori atti processuali il contenuto di quella e che ne ritenga l'esame indispensabile alla decisione, deve provvedere alla sua acquisizione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3164 del 12/02/2014